COMUNE di SANREMO

REGOLAMENTO DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 dell'11 marzo 2004, esecutiva;
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 02 agosto 2010, esecutiva.

COMUNE DI SANREMO

REGOLAMENTO DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Definizioni

1. Per "stagione" si intende un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a 180.

2. Per "trasferimento della gestione" di un esercizio di vendita si deve intendere il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio.

3. Per "gestore di aziende commerciali al dettaglio" si intende il soggetto al quale l'azienda è stata trasferita, affinchè ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.

4. Per "requisiti professionali e morali" per l'esercizio del commercio al dettaglio si intendono quelli precisati all'art. 5 del D.lgs n. 114/1998.

5. E' "preposto" alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto chi viene indicato, come tale, al Comune da parte del titolare dell'attività. Si può essere preposti soltanto per conto di società. Il preposto deve possedere i requisiti professionali e morali per l'esercizio del commercio previsti dalla normativa vigente.

6. "Concentrazione" è la riunione in una nuova struttura di vendita rispettivamente, di esercizi di vicinato, di medie o grandi strutture di vendita, di medesima titolarità all'atto della richiesta.

7. "Accorpamento" è l'ampliamento della superficie in una media o grande struttura di vendita, mediante utilizzo di superfici di altri esercizi di vicinato, di altre medie o grandi strutture di vendita di medesima titolarità all'atto della richiesta.

8. Per "utilizzatori in grande" di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 114/1998 si intendono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, gli organismi associativi costituiti esclusivamente tra titolari di esercizi di vendita e/o pubblici esercizi, per procedere agli acquisti in comune dei prodotti necessari per le loro attività.

9. Per "opere dell'ingegno di carattere creativo" si intendono tutte le opere di grafica, pittura e scultura, di provenienza propria, non classificabili come opere d'arte; proprie pubblicazioni letterarie; oggetti e quant'altro sia frutto dell'ingegno creativo del realizzatore commerciante.

10. Per "cose usate di valore esiguo" di cui all'art 2, 1° comma, lettera i) del D.P.R. n. 311/2001, si intendono le cose usate il cui valore commerciale è stimabile in una somma non superiore a 500,00 euro.

Tel. 0184.5801 - Conto Corrente Postale N. 13515184 - Cod. Fisc. N. 00253750087

TITOLO II - COMMERCIO

Art. 2 - Requisiti per l'esercizio del commercio

1. Il commercio al dettaglio e all'ingrosso, disciplinato dal D.lgs n. 114/1998, è articolato in due settori: alimentare e non alimentare.

2. Per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.lgs n. 114/1998. Per il commercio di prodotti non alimentari, è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui allo stesso art. 5.

3. Nelle imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; nelle società in nome collettivo, da tutti i soci; nelle società in accomandita semplice, dai soci accomandatari; nelle società di capitali, cooperative, enti e associazioni, dal legale rappresentante e nelle società estere, da chi le rappresenta in Italia.

4. Per il settore alimentare, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, nelle imprese individuali; da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione o ente; da chi rappresenta in Italia un'impresa estera o da un relativo preposto.

5. Il possesso dei requisiti soggettivi deve essere autocertificato o documentato nei modi di legge dal soggetto interessato.

6. I requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio al dettaglio sono accertati dal Comune. Per l'esercizio del commercio all'ingrosso tali requisiti sono accertati dalla Camera di Commercio.

7. Il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, può essere esercitato solo da chi ha raggiunto la maggiore età e, con l'autorizzazione del Tribunale, da chi, non avendola raggiunta, è emancipato di diritto, ai sensi dell'art. 390 cod. civ. All'inabilitato ed al minore non emancipato non è consentito l'inizio di una attività commerciale, ma soltanto la relativa continuazione, a seguito di acquisto della titolarità di un'azienda a causa di morte o per donazione.

8. La condanna per i reati indicati all'art. 5 del D.lgs n. 114/1998, emessa con l'annotazione di "non menzione", è ostativa a tutti gli effetti, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale.

9. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, documentato nei modi di legge, è equiparabile alla riabilitazione.

10. L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento), per i reati indicati dall'art. 5 del D.lgs n. 114/1998, è comunque ostativa all'esercizio dell'attività commerciale. Qualora il soggetto interessato che ha patteggiato la pena non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa specie di quelle oggetto di patteggiamento, rispettivamente entro cinque anni in caso di delitto, o di due anni in caso di contravvenzione, il reato è da considerare estinto e, pertanto, non è necessario chiedere ed ottenere la riabilitazione ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. L'effetto estintivo non si produce se la persona, nei cui confronti è stata applicata la pena, pecuniaria o detentiva, si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

11. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio viene effettuato d'ufficio dal Comune, richiedendo il certificato generale al Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica.

12. Una persona, già dichiarata fallita, per poter gestire un'attività commerciale ha necessità di ottenere sempre la riabilitazione civile o la revoca della dichiarazione del fallimento.

13. Ai fini del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare, occorre aver frequentato con esito positivo un corso specifico di formazione professionale per il settore alimentare, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Non sono, pertanto, ritenuti idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti:

- i titoli di studio non specificatamente abilitanti, quali il diploma di ragioniere, la laurea in economia e commercio e simili;
- attestati di corsi svolti all'estero;
- attestati di frequenza di corsi relativi alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o per la gestione di strutture ricettive turistico-alberghiere.

14. L'esercizio in proprio dell'attività di vendita, al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti alimentari, è comprovato anche dalla posizione di socio di società di persone e di amministratore o institore di società di capitale o di altro organismo collettivo. Possiedono il requisito dell'esercizio in proprio:

- l'imprenditore individuale;
- nelle società di capitali, in alternativa, il presidente, il vice presidente effettivo, l'amministratore unico, il consigliere delegato e l'institore;
- nelle società in accomandita semplice, i soci accomandatari;
- nelle società in nome collettivo, il socio con poteri di ordinaria amministrazione e di legale rappresentanza, il socio d'opera o socio con "obbligo di prestazione di attività", pur senza poteri di rappresentanza legale e/o amministrazione ordinaria;
- nel caso di associazione in partecipazione, colui che ha operato presso un'impresa autorizzata senza vincolo di subordinazione, con un contratto di associazione, in qualità di associato.

15. Il requisito di dipendente qualificato è comprovato da idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha prestato la propria opera. Per valutare la prestazione dell'attività, in qualità di dipendente qualificato, occorre tenere conto del tipo di azienda, del contratto collettivo di lavoro, della qualifica rivestita, del periodo di apprendistato, del tipo di attività esercitata rapportato alla qualifica rivestita. Qualifiche abilitanti possono essere considerate le seguenti: capo servizio di ufficio amministrativo e/o commerciale; gerente o gestore; capo reparto; ispettore; addetto all'amministrazione; magazziniere e aiuto magazziniere solo se svolto presso aziende all'ingrosso; cassiere, viaggiatore, piazzista; commesso; aiuto commesso; banconiere e aiuto banconiere; addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita. Lo stato di dipendente qualificato può essere comprovato alternativamente dalla seguente documentazione: modelli 01/M relativi alla denuncia annuale all'INPS della retribuzione, libretto di lavoro; dichiarazione della Sezione Circoscrizionale per l'impiego; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del datore di lavoro; busta paga; dichiarazione dei redditi. E' idonea a comprovare detto requisito anche l'attività svolta all'estero, purchè debitamente documentata.

16. La pratica professionale in qualità di titolare, dipendente, collaboratore, deve essere acquisita per due anni negli ultimi cinque, che precedono la sottoscrizione della "comunicazione" per gli esercizi di vicinato o la "domanda di autorizzazione" per le medie e grandi strutture di vendita.

17. Per vendere i prodotti che rientrano nelle tabelle speciali per le tabaccherie, farmacie e distributori di carburante, nonché i giornali e le riviste, è richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dal D.lgs n. 114/1998. Qualora vengano venduti prodotti alimentari, è richiesto altresì il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.lgs n. 114/1998.

18. L'esercizio in proprio dell'attività commerciale è autocertificato e provato dalla iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

19. L'associazione in partecipazione è comprovata da copia del relativo contratto, debitamente registrato e dalla documentazione dei redditi dell'associato.

Art. 3 - Esercizio congiunto ingrosso/dettaglio

1. Coloro che, alla data del 24 aprile 1999, svolgevano in uno stesso locale l'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti indicati all'art. 1, comma 5, della legge n. 426/1971, possono continuare ad esercitarla alle stesse condizioni.

2. Il divieto di esercizio del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio in uno stesso locale non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
   a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
   b) materiale elettrico;
   c) colori e vernici, carte da parati;
   d) ferramenta ed utensileria;
   e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
   f) articoli per riscaldamento;
   g) strumenti scientifici e di misura;
   h) macchine per ufficio;
   i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
   j) combustibili;
   k) materiali per edilizia;
   l) legnami.

3. L'esercizio dell'attività di vendita, all'ingrosso e al dettaglio, in una stessa struttura commerciale, può essere svolto in locali che abbiano, ciascuno, un proprio ingresso dall'esterno. Detti locali possono essere dotati anche di aperture che li rendano tra loro intercomunicanti, a condizione, però, che le stesse non siano accessibili ed utilizzabili dal pubblico.

4. Nei mercati comunali all'ingrosso orto-floro-frutticoli è consentito vendere anche al dettaglio nel rispetto delle modalità e tempi previsti nei rispettivi regolamenti di mercato.

Art. 4 - Forme particolari di commercio

1. La vendita al pubblico in un'unica confezione ed ad un unico prezzo di prodotti che appartengono a settori merceologici diversi è consentita nell'esercizio che ha nel proprio settore merceologico il prodotto che, rispetto agli altri contenuti nella confezione, risulta di valore pari ad almeno i ¾ del prezzo della confezione stessa, tenuto conto dei valori di mercato dei vari prodotti.

2. I prodotti alimentari a base di carni possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

3. Le erboristerie sono da considerare esercizi di carattere misto, alimentare - non alimentare. Pertanto, qualora detti esercizi si limitino alla vendita di prodotti non direttamente commestibili, sono da considerare esercizi non alimentari, mentre quando i prodotti venduti comprendano anche alimenti, tali esercizi sono da considerare appartenenti al settore merceologico alimentare ed in quanto tali assoggettati alle norme dettate dal D.lgs n. 114/1998 per tale settore, in particolare all'obbligo della sussistenza, negli operatori, dei requisiti di formazione professionale specifica per gli alimentaristi.

4. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributore di carburanti e non può essere ceduta separatamente dall'attività principale alla quale inerisce.

5. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito degli stessi organizzato dal venditore a fini promozionali o per orientare la scelta dei prodotti in vendita.

6. Il commercio al dettaglio di "oggetti preziosi" è subordinato anche al possesso della licenza prevista dall'art. 127 del T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931.

7. Per la vendita di piante o parti di esse e di semi per la loro riproduzione, di fitofarmaci, di piante officinali, di prodotti oggetto dell'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, oltre all'autorizzazione richiesta dal D.lgs. n. 114/1998, occorre essere in possesso dei requisiti particolari previsti dalla normativa che disciplina il commercio di detti prodotti.

Art. 5 - Attività di vendita temporanee in luoghi privati

1. In occasione di feste o riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita, da esercitare in luoghi privati. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs n. 114/1998, requisiti che devono essere autocertificati. Nell'autorizzazione devono essere precisati i giorni e l'orario di svolgimento delle vendite, il luogo di esercizio ed il soggetto autorizzato. Data la temporaneità e l'occasionalità, le predette autorizzazioni temporanee si possono rilasciare anche per siti o luoghi non a destinazione commerciale, accertate, comunque, nei modi di legge,le condizioni di sicurezza ed igienicità dei luoghi.

2. L'istanza deve pervenire al Comune entro il termine perentorio di trenta giorni precedenti l'inizio della vendita.

Art. 6 - Sospensione dell'attività

1. Della sospensione dell'attività commerciale il titolare deve dare notizia al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della stessa, qualora tale sospensione debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione, mediante apposito cartello.

2. La sospensione dell'attività commerciale è consentita per un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente prorogabile con specifica autorizzazione del Comune, su richiesta motivata del titolare.

3. Qualora la sospensione dell'attività commerciale ecceda il periodo di un anno, senza l'autorizzazione comunale di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell'art.22, 4° comma lett.b) o 5 °comma lett.a) del D.Lgs 114/1998.

Art. 7 - Affidamento in gestione di reparti

1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato "per reparti" ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.

2. Il gestore deve darne comunicazione al Comune, prima dell'inizio della gestione, dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di gestione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Al titolare dell'esercizio commerciale, di cui al comma precedente, non incombe al riguardo alcun obbligo di comunicazione al Comune.

Art. 8 - Modifiche nella rappresentanza legale di società e associazioni

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo la comunicazione di inizio attività per gli esercizi di vicinato od il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una autorizzazione. Le persone giuridiche o società hanno l'onere di darne comunicazione al Comune, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale e gli estremi di iscrizione al Registro Imprese.

2. Il nuovo legale rappresentante, in mancanza di "preposto", deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

3. La trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti comporta una variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova dichiarazione per l'apertura di un esercizio di vicinato o a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione per le medie e grandi strutture.

4. La società che risulta dalle trasformazioni deve darne comunicazione al Comune, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione dell'atto di trasformazione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; nella comunicazione dovranno essere precisati gli estremi dell'atto, la nuova ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro Imprese e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti.

Art. 9 - Pubblicità dei prezzi

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati all'art. 14, comma 1, del D.lgs n. 114/1998, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.

2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta, anche dall'esterno dell'esercizio di vendita.

3. Qualora la vendita riguardi oggetti d'arte, d'antiquariato o di oreficeria, l'obbligo della pubblicità dei prezzi si ritiene assolto da parte dell'esercente anche mettendo a disposizione della clientela listini prezzi e cataloghi, oppure applicando ad ogni singolo articolo un cartellino visibile dall'interno.

Art.10 - Comunicazione per apertura esercizi di vicinato - Istruttoria - Decisioni.

1. Chi intende aprire, trasferire di sede, ampliare la superficie di vendita ed il settore merceologico di un esercizio di vicinato, deve inviare al Comune apposita comunicazione.

2. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata a mezzo servizio postale o via telefax.

3. Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento lo rende noto al soggetto interessato entro dieci giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza.

4. Se la comunicazione è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni :

a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs n°114/1998 ;
b) che per i locali sede dell'attività commerciale sussista il rispetto delle disposizioni normative in materia igienico-sanitaria ed urbanistico-edilizia.

5. I servizi interni devono fornire motivata risposta al servizio "commercio" entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

6. La verifica di cui al precedente comma verrà effettuata, a cura del servizio "commercio","a campione" , su una comunicazione ogni dieci pervenute al servizio stesso, seguendo l'ordine di numerazione progressiva del protocollo e, comunque, ogniqualvolta si presentino casi che possano destare gravi perplessità o fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

7. Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, il servizio competente procede all'archiviazione della pratica, senza necessità di emanare alcun provvedimento.

8. In caso di esito negativo della verifica, deve essere emanato un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività oggetto di comunicazione.

9. Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato è stato attivato :

a) senza aver inviato al Comune la comunicazione di cui all'art.7, comma 1 del D.Lgs n°114/1998 ;
b) prima che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ;
c) a seguito di comunicazione non veritiera ;

sarà ordinata l'immediata chiusura dell'esercizio stesso, con atto emanato dal Dirigente competente e saranno irrogate le sanzioni pecuniarie di cui all'art.22 del D.Lgs n°114/1998, in aggiunta, nell'ipotesi prevista alla lettera c), alla denuncia penale, ai sensi dell'art.483 cod.pen.

Art.11 - Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia, a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire il consumo sul posto dei prodotti.

2. Il servizio di somministrazione si intende effettuato se sono state predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.

3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita, per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto, come tavoli, sedie, banchi, panche, scaffe murali, mensole e sgabelli.

Art. 12 - Autorizzazione per medie strutture di vendita - istruttoria - decisioni.

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'apertura, trasferimento di sede, estensione del settore merceologico, ampliamento della superficie di vendita fino a raggiungere i limiti di una media struttura di vendita, il soggetto interessato deve inoltrare domanda al Comune utilizzando, per lo scopo, l'apposito modello .

2. Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma, possono essere presentate direttamente al Comune oppure inviate a mezzo servizio postale o telefax.

3. Qualora la domanda non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto interessato entro dieci giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza.

4. Se la domanda è stata giudicata regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:
   a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art 5 del D.lgs n. 114/1998 ;
   b) che per i locali sede dell'attività commerciale sussista il rispetto delle disposizioni normative in materia igienico-sanitaria ed urbanistico-edilizia.

5. I servizi interni devono fornire motivata risposta al servizio "commercio" entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

6. La verifica di cui al precedente 4° comma, verrà effettuata, a cura del servizio "commercio", su ogni domanda pervenuta al servizio stesso.

7. Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, il servizio competente procede al rilascio dell'autorizzazione.

8. In caso di esito negativo della verifica, sarà emanato un provvedimento di diniego, motivato in fatto ed in diritto, da notificare nei modi di legge al soggetto interessato entro e non oltre il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.

Art. 13 - Disposizioni per grandi strutture di vendita.

1. Per le aperture, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e merceologico delle grande strutture di vendita, si fa riferimento alle procedure indicate all'art. 9 del D.Lgs 31/3/1998 n°114 ed all'art. 16 della Legge Regionale 2.7.1999 n. 19 ed eventuali successive modifiche.

Art. 14 - Subingresso negli esercizi di vendita al minuto

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi od a causa di morte, di un esercizio di vendita al dettaglio è soggetto a comunicazione al Comune.

2. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad un settore merceologico dell'esercizio. La comunicazione comporta di diritto, per le medie e grandi strutture, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che:
   - sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda;
   - il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 5 del D.lgs n. 114/98.

3. La comunicazione di subentro comporta il diritto del subentrante, se in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98, di continuare l'attività del dante causa.

4. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:
   a) in caso di subentro per causa di morte, entro 180 giorni dalla morte del dante causa;
   b) in caso di subentro per atto tra vivi, entro 90 giorni dalla data di stipula dell'atto di cessione dell'azienda commerciale.

   La comunicazione di subingresso deve, comunque, essere presentata dal subentrante prima di iniziare l'attività.

5. L'atto di trasferimento dell'esercizio deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

6. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune.

7. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo averli acquisiti e presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo.

9. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali ed aver comunque presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune nei termini di cui al precedente comma 4, lettera b).

10. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la comunicazione di subentro è valida ed efficace fino al termine della gestione. Al termine di quest'ultima, il titolare dell'esercizio ha diritto di riassumere in proprio la gestione. Qualora non vi provveda e conseguentemente non inizi l'attività entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

11. Nei casi in cui viene autorizzata la continuazione di un'impresa commerciale da parte di un soggetto incapace, chi lo tutela ai sensi di legge deve darne immediata comunicazione al Comune, incaricando - per la conduzione dell'esercizio - una persona idonea in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non acquisisca detti requisiti entro il termine di un anno, decorrente dalla

data di cessazione dello stato di incapacità, decade dal diritto di esercitare l'attività, a meno che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. In questo caso, prima della scadenza dell'anno, deve comunicare al Comune le cause che hanno impedito l'acquisizione dei requisiti, chiedendo una proroga del termine di decadenza.

12. Qualora nello stesso locale, siano esercitate da uno stesso soggetto l'attività di vendita di cui al D.lgs 114/98, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge n.287/91, la vendita di giornali e riviste di cui alla Legge n. 416/91 e successive modifiche, od altra attività, le stesse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

13. Le attività di vendita di cui alle tabelle speciali riservate ai distributori di carburanti, farmacie e rivendite di generi di monopolio non possono formare oggetto di atti di cessione a terzi se non unitamente all'attività principale alla quale ineriscono. All'atto della richiesta devono essere precisati gli estremi della licenza o autorizzazione alla quale dette tabelle speciali vengono abbinate.

Art.15 - Esercizio attività di commercio su aree pubbliche

1. Possono svolgere l'attività commerciale su aree pubbliche nel territorio comunale gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata :
   a) da questo Comune, nel caso di cui all'art.28, comma 1, lett.a) del D.Lgs 114/1998 ;
   b) da un qualsiasi Comune d'Italia, nel caso previsto dall'art.28, comma 1, lett.b) del D.Lgs 114/1998.
   E' fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lettera b), rilasciate da un Paese appartenente all'Unione Europea.

2. Per operare su un posteggio, occorre essere in possesso della concessione dell'area pubblica che lo individua, nonché dell'autorizzazione comunale prevista dall'art.28, comma 1, lett.a) del D.Lgs 114/1998. Nell'autorizzazione d'esercizio devono essere indicati gli estremi della concessione. L'autorizzazione d'esercizio priva dell'indicazione degli estremi della concessione del posteggio, non è efficace.

Art.16 - Attività di vendita in forma itinerante

1. L'attività di vendita in forma itinerante può essere effettuata su qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire i consumatori. Tale vendita può essere svolta con mezzi motorizzati od altri, purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi posizionati sull'area pubblica.

Art.17 - Obbligo di esibire autorizzazione e concessione

1. L'esercente su area pubblica, che opera in un posteggio dato in concessione, ha l'obbligo, durante l'esercizio dell'attività, di avere presso il punto di vendita, sia l'autorizzazione d'esercizio, sia la concessione dell'area, in regolare corso di validità ed efficacia e di esibirle, a richiesta, agli organi di vigilanza e di controllo.

2. Analogo obbligo grava sull'operatore su area pubblica in forma itinerante, per quanto riguarda l'autorizzazione d'esercizio.

Art.18 - Presenze maturate che danno diritto alla concessione di posteggio - Azzeramento

1. Le presenze, sia effettive che virtuali, che, rispettivamente, danno diritto all'esercente di ottenere la concessione decennale di un posteggio in una fiera o mercato, vengono azzerate all'atto del rilascio della concessione decennale dell'area e dell'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lett.a) del D.Lgs 114/1998.

Art.19 - Attività di vendita temporanee in luoghi pubblici

1. In occasione delle manifestazioni specificate dall'art.1 della L.R. n°48/2000, di modifica della L.R. n°19/1999, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita, da esercitare su aree pubbliche. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate esclusivamente ai soggetti che già esercitano l'attività commerciale al dettaglio, ai sensi degli artt.7, 8 e 28 del D.Lgs n°114/1998. Nell'autorizzazione devono essere precisati, oltre al soggetto autorizzato, i giorni, l'orario di svolgimento delle vendite ed il luogo di esercizio.

2. Fra i soggetti, di cui al precedente comma, che possono essere intestatari delle predette autorizzazioni, saranno da privilegiare i commercianti su area pubblica residenti o con sede legale nella provincia di Imperia; quindi, sarà data la priorità a chi è titolare di sola autorizzazione al commercio in forma itinerante e non è titolare di alcuna concessione di "posteggio" per l'attività di vendita ; infine, sarà data la priorità alle ditte da maggior tempo iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

3. L'istanza deve pervenire al Comune entro il termine perentorio di trenta giorni precedenti l'inizio della manifestazione.

4. Ogni soggetto può essere titolare di una sola autorizzazione temporanea alla vendita, nell'ambito della stessa menifestazione.

Art.20 – Divieto di variazione o ampliamento merceologico nei mercati e nelle fiere

1. Nelle aree pubbliche dei mercati, come individuate con provvedimento del Consiglio Comunale, non sono consentite variazioni o ampliamenti merceologici dal settore non alimentare a quello alimentare . Nelle aree pubbliche individuate per lo svolgimento delle fiere, il subingresso nella titolarità o gestione di aziende commerciali di generi alimentari è ammesso, purchè non comporti aumento della superficie del relativo posteggio in concessione.

TITOLO III – PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 21 – Subingresso nella titolarità di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

1. Per trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si deve intendere, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri, che l'assumono in proprio ed il trasferimento della proprietà dell'esercizio.

2. L'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio deve essere fatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

3. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver inoltrato al Comune specifica comunicazione, ai fini della voltura dell'autorizzazione. Se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data di acquisto del titolo (data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o di apertura della successione), decade da tale facoltà.

4. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione è rilasciata una nuova autorizzazione al titolare dell'esercizio, il quale, effettuata l'apposita comunicazione al Comune, è tenuto ad iniziare l'attività entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dalla facoltà di esercitare l'attività stessa.

Art.22 – Subingresso di incapaci

1. Nei casi in cui il Tribunale autorizza la continuazione dell'attività di pubblico esercizio da parte di un soggetto legalmente incapace, colui che ne tutela gli interessi ai sensi di legge dovrà inoltrare al Comune apposita comunicazione indicante il soggetto incaricato della gestione, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività.

2. Entro novanta giorni dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve effettuare specifica comunicazione al Comune, ai fini dell'intestazione delle autorizzazioni, pena la decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attività.

3. L'attività dovrà essere intrapresa entro centottanta giorni dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

Art.23 – Orario di attività. Cartello indicativo

1. Ogni titolare di pubblico esercizio ha l'obbligo di rendere noti al pubblico, con idonei avvisi, i giorni e l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio, comprese le eventuali chiusure intermedie.

2. L'avviso deve essere posizionato in modo tale da essere ben visibile e leggibile, sia all'interno che dall'esterno del pubblico esercizio.

3. Quando la chiusura del pubblico esercizio debba continuamente protrarsi per piu' di trenta giorni nel corso di ciascun anno solare, il titolare deve darne comunicazione scritta al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di chiusura, indicandone la durata.

Art.24 – Pubblicità dei prezzi

1. Negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, il prezzo delle consumazioni deve essere esposto in modo tale da essere sempre ben visibile e leggibile da parte degli avventori.

2. All'interno degli esercizi pubblici di cui all'art.5, comma 1, lett.a) della legge n°287/1991(ristoranti ed assimilati), l'obbligo della pubblicizzazione dei prezzi si intende assolto se al consumatore viene consegnato l'elenco delle consumazioni e dei relativi prezzi.

3. L'adempimento degli obblighi previsti ai commi 1 e 2 non esonera il titolare dell'attività di somministrazione dall'obbligo di apporre il cartellino dei prezzi sui prodotti oggetto di vendita per asporto, ovunque esposti o collocati. La mancata apposizione del prezzo sui prodotti esposti identifica gli stessi come destinati esclusivamente al consumo sul posto e, conseguentemente, vincolati all'indicazione del prezzo relativo in appositi elenchi o listini.

Art.25 – Autorizzazione temporanea

1. In occasione di feste, manifestazioni o, comunque, riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande escluse quelle superalcoliche, in deroga ai criteri e parametri numerici di cui all'art.3, comma 4, della Legge 287/1991. Esse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali e le superfici cui si riferiscono.

2. L'autorizzazione temporanea di cui al comma 1 può essere sostituita, ai sensi dell'art.19 della Legge n°241/1990, come riformulato dall'art.2, comma 10, della Legge n°537/1993, dalla denuncia di inizio attività presentata al Comune da parte del soggetto interessato.

3. Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni temporanee di cui al precedente comma 1 o le corrispondenti denunce di inizio attività devono pervenire al Comune entro il termine perentorio di trenta giorni antecedenti l'inizio della manifestazione.

4. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 7, della Legge n°287/1991, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art.26 – Prevalenza dell'attività di trattenimento e svago

1. Ai fini dell'applicazione dell'art.3, comma 6, lettera d) della Legge n°287/1991, l'attività di intrattenimento e svago è da considerare prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva dell'esercizio, esclusi i magazzini, depositi, uffici e servizi.
2. La somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce, a pagamento, dell'attività di intrattenimento e svago e contemporaneamente con lo svolgersi di quest'ultima.

TITOLO IV – ALTRE DISPOSIZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 27 – Apparecchi e congegni da intrattenimento o da gioco (giochi leciti)

1. Per la distribuzione, l'installazione e la gestione di apparecchi da trattenimento e/o gioco vi è l'obbligo di licenza comunale, secondo le previsioni delle vigenti leggi.

2. La licenza per l'installazione e gestione degli apparecchi di cui al precedente comma nei pubblici esercizi e nei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande può essere sostituita da una denucia di inizio attività presentata al Comune dal soggetto interessato.

3. Oltre ai luoghi indicati dalle leggi vigenti, gli apparecchi da trattenimento e/o gioco non possono essere installati negli esercizi artigianali, commerciali e nelle tabaccherie ; qualora, in virtù di precedenti ed ora abrogate disposizioni normative, tali apparecchi fossero ivi installati, dovranno essere rimossi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28 – Concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico venga richiesta per scopi di promozione o pubblicità commerciale, l'occupazione stessa non potrà essere concessa dai competenti uffici ed organi comunali per aree ricadenti sulla carreggiata stradale, ad eccezione dei casi in cui ricorrano manifestazioni turistico-sportive di grande rilievo, quali Festival della Canzone, gara ciclistica Milano-Sanremo, ecc. In tali casi eccezionali, i concessionari di suolo pubblico sulla careggiata stradale dovranno provvedere, direttamente e a proprie spese, a delimitare l'area loro assegnata con congruo anticipo ed eventualmente ad installare idonea segnaletica di divieto di sosta, almeno 48 ore prima dell'effettiva occupazione.

2. Le concessioni di occupazione suolo pubblico finalizzate alla pubblicità commerciale, alla raccolta di firme e fondi, alla propaganda religiosa e socio-culturale, rilasciate al medesimo soggetto giuridico, non possono eccedere – con riferimento a tutto il territorio comunale – il periodo di tre giorni consecutivi, con possibilità di reiterazione per non più di tre volte nel corso dello stesso anno solare.

3. Al fine di non creare intralci al traffico pedonare e veicolare, particolarmente intenso nel periodo delle festività di fine anno, le concessioni di suolo pubblico inerenti a scopi pubblicitari, promozionali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, non possono essere rilasciate per tutto il centro cittadino, con esclusione della sola "passeggiata Imperatrice", nell'arco temporale compreso fra il 1° dicembre ed il 10 gennaio.

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa graduata da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, da applicarsi con la procedura di cui alla legge n°689/1981 e successive modifiche.

Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme contenute nel presente regolamento, da interpretarsi alla luce dei principi dettati dalla normativa statale, regionale e comunitaria, si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni di legge contrastanti.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti od altri atti emessi dal Comune comunque denominati, aventi valore normativo.

Memo: REGOLAMENTO POLIZIA AMMINISTRATIVA facciata.doc